

COMUNE DI INVERIGO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 13 del 13.3.2001

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1

- 1) La comunità di Inverigo, ordinata in Comune, è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
- 2) La comunità di Inverigo è costituita dai cittadini del Comune e si compone delle comunità familiari, di studio, di lavoro, di fede religiosa e di tutte le altre formazioni sociali nelle quali i cittadini esprimono la loro personalità.
- 3) La comunità di Inverigo si articola sul territorio mediante la presenza delle quattro frazioni - Inverigo, Cremnago, Villa Romanò e Romanò B.za - in cui essa è storicamente formata e costituita. Tali aggregazioni, con i loro legami sociali, culturali, religiosi, caratterizzano il senso di appartenenza dei cittadini. Il Comune ne riconosce il valore e si impegna a rispettarle, a sostenerle e a recepirne la vitalità .
- 4) Il Comune di Inverigo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, favorisce l'integrazione delle diverse formazioni sociali tra loro e con quella complessiva comunale, nel rispetto dei diritti, degli ambiti e delle peculiarità di ciascuna, nonché dei diritti di ogni cittadino.
- 5) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 6) Il Comune promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Art. 2

- 2) Il Comune fonda la propria azione sui principi di uguaglianza e giustizia, di imparzialità ed efficienza, nonché di partecipazione, contribuisce all'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini e mira a realizzare una convivenza basata sulla solidarietà.
- 3) Il Comune, in particolare:

- favorisce la promozione dell'educazione e della cultura ed è attento alla rete plurima di realtà educative e culturali rispondenti ai bisogni della comunità inverighese e alla salvaguardia attiva delle identità e tradizioni popolari;
 - agevola lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato, collaborando a realizzare le condizioni affinché possano liberamente perseguire le loro finalità;
 - promuove il rispetto dell'ambiente, la difesa e la fruizione dei beni paesaggistici, storici e artistici di cui il territorio di Inverigo è particolarmente ricco; ciò si realizza anche mediante il senso civico dei cittadini che collaborano al decoro del territorio attraverso la buona cura delle loro proprietà e grazie all'impegno, nella misura del possibile, in forme di volontariato a favore dei beni di interesse e di proprietà comunali ;
 - valorizza la coesione, la vitalità del tessuto economico e sociale presente sul territorio, nella direzione di un corretto rapporto tra l'abitare, il produrre, il consumare, il vivere le esperienze di relazione.
- 4) Per il perseguimento dei propri fini il Comune può avvalersi nel campo dei servizi anche di altri soggetti pubblici o privati.
 - 5) Il Comune promuove e assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa di legge.

Art. 3

- 1) Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio comunale.
- 2) L'uso e la riproduzione di tali segni distintivi per finalità non di interesse generale e comunque per fini politici o esclusivamente commerciali non sono consentiti . Il Sindaco rilascia l'apposita autorizzazione secondo quanto previsto nella delibera del Consiglio comunale.

Art. 4

- 1) E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- 2) La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Titolo II

Partecipazione

Art . 5

- 1) Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente principalmente mediante i pubblici dibattiti, le consultazioni, anche nella forma del referendum, la presentazione di interrogazioni, istanze, petizioni e proposte ed il loro tempestivo esame, e ne favorisce lo svolgimento grazie all'informazione, l'accesso alle strutture

e ai servizi, l'intervento degli interessati nel procedimento amministrativo, secondo quanto disposto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento.

- 2) Il Comune assicura altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
- 3) Nella formulazione delle proprie richieste, in particolare nella redazione dello schema di delibera di iniziativa popolare e del quesito referendario, gli interessati possono chiedere al Sindaco di essere assistiti dalla segreteria comunale.

Art. 6

- 1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative presenti sul territorio che intendano essere sentite o inviare propri rappresentanti in organismi di partecipazione istituiti presso l'Amministrazione. Almeno la metà dei membri dell'associazione deve essere residente in Inverigo.
- 2) Con apposita deliberazione di Consiglio comunale vengono individuate le associazioni, i gruppi e le organizzazioni di volontariato senza fine di lucro che intendano ottenere contributi o incentivi, compreso l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, il quale potrà pure stipulare con essi apposite convenzioni anche per la gestione di servizi comunali.
- 3) Dette associazioni, gruppi e organizzazioni di volontariato dovranno, oltre ad aver operato sul territorio comunale da almeno un anno, depositare il proprio statuto; per i gruppi non formalmente costituiti in associazione sarà necessaria un'opportuna dichiarazione da parte di un responsabile del gruppo circa le finalità e l'indicazione del rappresentante presso l'Amministrazione comunale.
- 4) La Giunta comunale ha facoltà di decidere in merito a richieste occasionali effettuate da gruppi o comitati non individuati con le modalità sopra indicate, le cui iniziative siano ritenute meritevoli di considerazione.

Art. 7

- 3) Le consultazioni diverse dal referendum di cittadini e associazioni sono svolte secondo le modalità e nei casi stabiliti dall'apposito regolamento. Esse possono riguardare anche una parte della popolazione, in riferimento all'interesse proprio che le giustifica o al provvedimento che l'amministrazione intende deliberare.
- 4) Il Regolamento dovrà prevedere i casi di pubblico dibattito in assemblee dei cittadini, riunite anche per frazione, che comunque dovranno essere indette prima dell'adozione dei Piani Regolatori Generali o dell'approvazione delle modifiche dello Statuto riguardanti la partecipazione.

Art. 8

- 1) Allo scopo di ulteriormente favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali, nonché facilitare i rapporti tra l'Ente locale e i cittadini, il Comune può costituire apposite Consulte di frazione e di carattere settoriale e di categoria, composte da rappresentanti dei cittadini e da rappresentanti designati dalle associazioni e categorie,

secondo quanto stabilito dal Regolamento. In particolare, esse possono presentare interrogazioni, istanze, petizioni e proposte, di cui al successivo art. 9, sempre in riferimento all'apposito Regolamento.

- 2) La deliberazione del Consiglio comunale istitutiva di una Consulta deve essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti.
- 3) Le Consulte discutono i problemi del settore di attività comunale relativo alla propria competenza, avanzano osservazioni e proposte ed esprimono, ove previsto dal Regolamento, pareri obbligatori.
- 4) I dati di conoscenza, le opinioni e le proposte emersi dalle consultazioni dirette dei cittadini e dalle consulte devono essere considerati dall'Organo competente a deliberare in relazione alla questione sottoposta ad esame, con esplicita menzione dei risultati emersi e dell'atteggiamento da esso assunto al riguardo.

Art. 9

- 1) Cittadini e libere forme associative di Inverigo, secondo modalità stabilite nell'apposito Regolamento, possono avanzare in forma scritta interrogazioni, istanze petizioni o proposte. Devono essere accertate la qualità di residente nonché le condizioni previste nel Regolamento.
- 2) Con interrogazione viene chiesta ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione; essa deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini o da una o più formazioni individuate ai sensi dell'articolo 6 che rappresentino almeno 100 cittadini.
- 3) Con istanza vengono avanzate, da singoli cittadini o da una formazione sociale individuata, richieste di provvedere circa aspetti specifici dell'attività comunale.
- 4) Con petizione viene sollecitato in via collettiva da almeno 50 cittadini o da una o più formazioni sociali individuate che rappresentino almeno 100 cittadini l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse generale o vengono esposte comuni necessità.
- 5) Con proposta si esercita l'iniziativa popolare circa gli atti di competenza di organi collegiali, secondo quanto disposto dal Regolamento e comunque con l'esclusione delle materie sulle quali non è prevista l'indizione del referendum. La proposta deve contenere il testo della deliberazione da adottare e deve essere accompagnata da una relazione redatta dai promotori, i quali potranno illustrare la proposta in Consiglio comunale. La proposta deve essere firmata da almeno 100 iscritti nelle liste elettorali di Inverigo o da uno o più formazioni sociali individuate che rappresentino almeno 200 elettori.
- 6) Secondo quanto disposto dal Regolamento, interrogazioni, istanze, petizioni e proposte che richiedono risposte o deliberazioni da parte del Consiglio o della Giunta dovranno essere poste all'ordine del giorno degli stessi Organi, entro sessanta giorni. Negli altri casi entro sessanta giorni verranno date risposte scritte dagli organi e Funzionari competenti.

Art. 10

- 1) Sono consentiti referendum consultivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
- 2) Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- 3) I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
- 4) I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 11

- 1) Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum .
- 2) In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - a) i casi di revoca e sospensione;
 - b) le modalità di attuazione.

Art. 12

- 1) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2) Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre agli Organi comunali competenti in materia, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente agli stessi Organi comunali la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 13

- 1) Il Comune garantisce ai soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati e gruppi individuati con apposita deliberazione consiliare, la possibilità di intervento nel procedimento amministrativo, quando possa derivare loro un pregiudizio dal provvedimento. Tale partecipazione non si attua nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Il Regolamento comunale sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa disciplina i casi e le modalità di avviso degli interessati, nonché la possibilità di esame della documentazione e di formulazione delle proprie deduzioni e indica i dipendenti responsabili dei procedimenti o i meccanismi per la loro individuazione.

- 2) Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, esclusi quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di dichiarazione del Responsabile del Procedimento temporanea, motivata e conforme a quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Art. 14

- 1) Può essere istituito nel Comune, in forma convenzionata, l'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2) Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- 3) Per quanto sopra, il Comune può ricercare la possibilità di istituire tale ufficio con convenzione tra più Comuni della zona, che preveda le forme di elezione, di revoca e le prerogative. La convenzione viene approvata con le stesse modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Titolo III

Organi del Comune

Art. 15

- 1) Il Consiglio comunale è l'organo cui compete l'indirizzo politico - amministrativo ed il controllo della sua attuazione; esso esercita le funzioni ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.
- 2) L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 3) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il suo funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento dettante le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte nonché per la validità delle sedute e delle relative votazioni e sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16

- 1) All'interno del Consiglio comunale possono essere costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
- 2) Possono, altresì, essere costituite commissioni permanenti, senza potere deliberativo, volte a favorire l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio, commissioni speciali, anche di inchiesta, con le modalità, la composizione e le attribuzioni stabilite negli appositi Regolamenti.
- 3) Qualora vengano costituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse dovrà essere attribuita alle minoranze.
- 4) Quando il Consiglio comunale è chiamato dalla Legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da Convenzione alla nomina dei rappresentanti consiliari presso il singolo Ente o commissione, se prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte

votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 17

- 1) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
- 3) I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 4) I Consiglieri rappresentano senza vincolo di mandato, l'intera comunità di Inverigo. Ogni Consigliere ha il diritto di manifestare la propria opinione dissenziente dalle posizioni assunte dal proprio gruppo e vota liberamente.
- 1) I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo quanto disposto dal Regolamento.
- 2) Ogni Consigliere gode del diritto di iniziativa circa gli atti di competenza del Consiglio ed ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dagli organismi da esso costituiti le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge e dal relativo regolamento.
- 3) Il Consigliere anziano è il Consigliere che nelle elezioni ha ottenuto la cifra elettorale individuale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 71 comma 9 del Testo Unico - D.Lgs. n. 267/2000 o sue successive modificazioni.
- 4) Decade dall'incarico il Consigliere che, senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Sindaco, non interviene a tre sedute consiliari consecutive, ovvero a cinque sedute nell'intero anno solare. L'assenza ingiustificata è contestata al Consigliere dal Sindaco con lettera notificata dal messo comunale ovvero con altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, entro 10 giorni dall'ultima seduta consiliare. Il Consigliere comunale ha diritto a far valere per iscritto le cause giustificative dell'assenza entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso del Sindaco. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta utile, si esprime definitivamente in merito alla decadenza.
- 5) Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e il Vicesindaco il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano. Il Consiglio comunale è altresì presieduto dal Consigliere anziano nel caso in cui la carica di Vicesindaco sia ricoperta da un Assessore esterno.
- 6) Nel gennaio di ogni anno tutti i Consiglieri si presentano ai cittadini in un incontro pubblico, per rispondere alle loro domande.

Art. 18

- 1) La Giunta comunale si compone del Sindaco e di un numero massimo di sei assessori e comunque non superiore al limite stabilito per legge.
- 2) Sino ad un massimo di tre gli assessori possono essere cittadini estranei al Consiglio comunale, purché siano eleggibili alla carica di Consigliere comunale e siano dotati di competenze particolari che ne giustificano la scelta.
- 3) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 4) Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 19

- 1) La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge nei suoi confronti attività propositiva e d'impulso; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
- 2) E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 3) Nel gennaio di ogni anno la Giunta si presenta ai cittadini, insieme a tutti i Consiglieri, in un incontro pubblico per rispondere alle domande della popolazione.

Art. 20

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte dei singoli assessori. Le sedute non sono pubbliche. Prima di deliberare su determinati argomenti può essere richiesto l'intervento di persone che possono utilmente contribuire con la propria specifica competenza al migliore esame della questione; a tale fine possono essere insediati gruppi di lavoro anche permanenti.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco la Giunta è convocata e presieduta dall'Assessore più anziano di età.
- 4) La Giunta delibera con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21

- 1) La Giunta impronta la propria attività al principio di collegialità. La responsabilità politica è collegiale, ma con proprio atto il Sindaco può assegnare ad ogni Assessore una o più aree – o loro parti – dell'attività comunale, in relazione alle funzioni di competenza della Giunta stessa, circa le quali in particolare l'Assessore riferisce e propone alla Giunta.

- 2) Di tali incarichi il Sindaco dà comunicazione, con possibilità di sola discussione, al Consiglio.

Art. 22

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.
- 2) Entro 2 mesi dalla sua proclamazione, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
I consiglieri possono partecipare alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentando emendamenti allo schema di programma deliberato dall'organo esecutivo.
- 3) Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma e gli eventuali emendamenti e si pronuncia definitivamente.
- 4) Il Consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori, con cadenza periodica annuale, secondo le procedure stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 23

- 1) Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione locale. Gli spettano i compiti di rappresentare il Comune ad ogni effetto di legge, di convocare e presiedere Consiglio e Giunta comunali, di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché di sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e quanto altro stabilito dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Il Sindaco è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune nonché di quella legale nei casi in cui la medesima non appartenga ai dirigenti, nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi, previsti dalla Legge e dallo Statuto.
- 3) In particolare spetta al Sindaco la rappresentanza legale in giudizio del Comune e la sottoscrizione delle convenzioni tra Enti locali, degli accordi di collaborazione tra Enti pubblici e quelli per l'accesso ad attività di pubblica utilità gestiti da privati.
- 4) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 5) Il Sindaco cura la coerenza dell'indirizzo politico-amministrativo della Giunta.
- 6) Il Sindaco può delegare determinate e specificate sue attribuzioni - che non siano affidate alla competenza dei Dirigenti - a singoli Assessori, con la precisa individuazione dell'attività che il Delegato è competente a compiere o degli atti che può emanare in base a delega, revocabile in ogni momento.
- 7) Il Sindaco può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti ai Dirigenti e al Segretario comunale.

- 8) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Qualora il Consiglio neoeletto non provveda a stabilire nuovi indirizzi, il Sindaco provvederà sulla base di quelli precedentemente fissati.
- 9) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e servizi.

Art. 24

- 1) Il Sindaco può revocare uno o più assessori nonché il Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Con la stessa procedura prevista dall'art. 18, comma 2°, del presente Statuto, procede alla sostituzione dei revocati e degli eventuali dimissionari.
- 2) I casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla Legge.
- 3) E' altresì disciplinato dalla Legge l'istituto della mozione di sfiducia che può essere presentata dai Consiglieri comunali nei riguardi del Sindaco e della Giunta.

TITOLO IV

Ordinamento degli uffici e del personale

Art. 25

- 1) L'organizzazione degli uffici, si informa ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto della distinzione tra titolarità dei poteri di indirizzo e controllo e gestione amministrativa e tende al superamento della separazione rigida delle competenze del personale nella divisione del lavoro ed al raggiungimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché ad un'amministrazione per obiettivi.
- 1) Con apposito Regolamento vengono individuate le forme e i modi di organizzazione e gestione della struttura interna e la dotazione organica del personale.
- 2) Spetta al Sindaco determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.
- 3) Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative individuate dal Regolamento. Lo stesso Regolamento individua distinte aree funzionali, eventualmente articolate in settori, servizi e uffici, alle quali è preposto un responsabile nominato dal Sindaco. Sono comunque previste un'area tecnica, un'area contabile, un'area affari generali e un'area di vigilanza.
- 4) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Sindaco può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo la normativa vigente.

Art. 26

- 1) Il Segretario comunale è funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed è iscritto ad apposito albo.
- 2) Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente.
- 3) La nomina e la revoca sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dai relativi Regolamenti di attuazione.
- 4) Il Segretario esercita tutti i compiti e le funzioni stabilite dalla legge nonché ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Al Segretario, in particolare, sono attribuite le seguenti funzioni:

- Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 27

Può essere istituita la figura del Vicesegretario.

Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad un Responsabile di area.

In caso di vacanza del posto di Segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per Legge, acquisito il relativo nulla osta da parte dell'Agenzia regionale.

Il Vicesegretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

Art. 28

E' consentita la nomina del Direttore Generale, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio comunale. Nella convenzione medesima saranno disciplinati i criteri, le procedure e i requisiti per la nomina a Direttore Generale. Quando non si proceda alla nomina di Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, gli apicali dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

La convenzione di cui sopra disciplina, altresì, i rapporti tra il Direttore Generale e il Segretario comunale.

Art. 29

1) Spettano ai Responsabili di area tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e i Regolamenti espressamente non riservino agli Organi di governo dell'Ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali in particolare:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - la stipulazione dei contratti;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - i provvedimenti di autorizzazione e concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie stabilite dalla Legge;
 - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - gli atti ad essi attribuiti dai Regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.
- 2) I Responsabili di area rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 3) Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 30

E' possibile procedere alla copertura di posti previsti nella dotazione organica di responsabili dei servizi e uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. E' altresì possibile stipulare contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, nella misura non superiore al 5% della dotazione dell'Ente, di dirigenza, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva.

Le modalità di conferimento dei suddetti incarichi sono specificate nell'apposito Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Titolo V

Servizi pubblici

Art. 31

Il Comune provvede all'impianto e alla gestione di servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile di Inverigo. Spetta al Consiglio comunale attivare nuovi servizi, stabilire e modificare le modalità della loro gestione.

- 1) Determinati servizi possono essere svolti preferibilmente - a parità di condizioni - mediante convenzione con associazioni di utenti, altre associazioni o cooperative che, col metodo del volontariato agiscono nei settori della promozione sociale, dell'assistenza, della cultura e della diffusione della pratica sportiva o ricreativa e della valorizzazione e tutela ecologica, nonché con cooperative costituite da categorie protette o che hanno come finalità la tutela di tali categorie.
- 2) Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. Mediante convenzione o in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d. A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
 - e. A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
 - f. A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del Testo Unico D.Lgs. N. 267/2000 o sue successive modificazioni.

Titolo VI

Forme associative e di cooperazione tra Enti

Art. 32

- 1) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
- 2) In particolare il Consiglio comunale:
 - a. Al fine di conseguire obiettivi di economicità e razionalità organizzativa e di migliorare la qualità dei servizi erogati può deliberare la stipula di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali;
 - b. Può deliberare la costituzione di un consorzio tra enti locali per la realizzazione e la gestione di uno o più servizi.

- 1) Il Sindaco promuove o vi aderisce, definisce e stipula – previa deliberazione di intenti da parte del Consiglio comunale – accordi di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla Legge per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi relativi a specifici servizi che richiedono l'azione integrata e coordinata del comune e altre amministrazioni e soggetti pubblici interessati.

Titolo VII

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 33

- 1) La programmazione dell'attività del Comune, correlata alle risorse finanziarie, trova rappresentazione nel bilancio di previsione e nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.
- 2) Il Consiglio comunale approva il bilancio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le variazioni di bilancio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 3) Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, col relativo piano finanziario che individua le risorse necessarie.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente Regolamento comunale di contabilità.

Art. 34

- 1) Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, i quali devono essere aggiornati annualmente.
- 2) Apposito Regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e revisione periodica degli inventari.

Art. 35

- 1) Il Comune dispone di un servizio di tesoreria, affidato ad un Istituto di Credito, che disponga di una sede operativa nel Comune.
- 2) La concessione è regolata da apposita convenzione.
- 3) I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla Legge, dal Regolamento comunale di contabilità, nonché dall'apposita convenzione.

Art. 36

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, formato da tre componenti aventi i requisiti prescritti dalla Legge.

- 2) I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge o di Statuto, il loro incarico. I Revisori decadono dalla funzione ove non partecipino durante un esercizio, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio, nonché nel caso in cui l'assenza anche se giustificata si protragga per un intero esercizio.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Ai fini della collaborazione con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo, controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria i Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione amministrativo – contabile legata alla gestione economico - finanziaria del bilancio comunale.
- 4) I Revisori, in particolare, partecipano con funzioni di relazione e consultive, alle sedute del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo; segnalano aspetti della gestione economica finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio, proponendo gli opportuni rimedi; sottopongono le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulano in base ad essi eventuali proposte.

Art. 37

- 1) Secondo le norme previste dal Regolamento di contabilità è istituito il controllo economico interno della gestione.
- 2) Il controllo di gestione, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio consente la valutazione dell'andamento della gestione, nonché attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici, assicura agli organi di Governo gli elementi necessari per scelte programmatiche.

Art. 38

- 1) Le modalità con le quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguate ai principi contenuti nella Legge n. 212 del 27/7/2000 o sue successive modificazioni, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.
- 2) Nei medesimi regolamenti saranno previste le forme di garanzia dei contribuenti.

Titolo VIII

Regolamenti

Art. 39

- 1) I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

- 2) I Regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con contemporanea affissione allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di appositi manifesti annuncianti la relativa adozione.
- 3) I Regolamenti entrano in vigore, se non diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Titolo IX

Approvazione dello Statuto

Art. 40

- 1) Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.
- 2) La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la Legge dispone per l'approvazione.
- 3) E' istituita una commissione comunale con il compito di valutare l'applicazione dello Statuto e proporre la considerazione di eventuali emendamenti, nella composizione e con le modalità di funzionamento stabilite dal Consiglio comunale.

Disposizioni transitorie finali

Art. 41

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 5) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.